

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2002)

L'anno duemiladue, il giorno di giovedì venticinque del mese di luglio, alle ore 13,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER	<i>Sindaco</i>	10 GRAMAGLIA MARIELLA	<i>Assessore</i>
2 GASBARRA ENRICO	<i>Vice Sindaco</i>	11 MILANO RAFFAELA	“
3 BORGNA GIOVANNI	<i>Assessore</i>	12 MINELLI CLAUDIO.....	“
4 CAUSI MARCO	“	13 MORASSUT ROBERTO	“
5 CIOFFARELLI FRANCESCO.....	“	14 NIERI LUIGI.....	“
6 COSCIA MARIA.....	“	15 PANTANO PAMELA	“
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO	“	16 VALENTINI DANIELA	“
8 ESPOSITO DARIO.....	“	17 DI CARLO MARIO.....	“
9 FERRARO LILIANA	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia, D'Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Nieri, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 436

Integrazione degli "atti d'obbligo" allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997 (Procedimento del Piano Generale per il riordino degli impianti pubblicitari. Attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994 e n. 254 del 6 novembre 1995).

Premesso che, con deliberazione n. 289 del 19 dicembre 1994, il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni;

Che, con deliberazione n. 254 del 6 novembre 1995, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Generale per il riordino degli impianti pubblicitari, con procedura di carattere straordinario;

Che, in attuazione delle suddette deliberazioni, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, sono state stabilite le norme che debbono disciplinare il suddetto procedimento di riordino degli impianti pubblicitari;

Che tale deliberazione, all'art. 14 ha, altresì, disciplinato i contenuti dei provvedimenti concessori ed autorizzativi da adottarsi, previa sottoscrizione di appositi atti d'obbligo (da parte del soggetto istante "quali parti integranti e sostanziali" dei provvedimenti medesimi) all'esito dell'esame delle istanze di riordino riferite agli impianti cosiddetti S.P.Q.R. di cui all'allegato A), agli impianti da installare su area comunale di cui all'allegato B) e agli impianti da installare su aree non comunali, di cui all'allegato C), prevedendo per ciascuno di tali provvedimenti la durata, la possibilità di un ulteriore rinnovo alla scadenza ed, infine, "gli adeguamenti degli impianti pubblicitari in sede di Piano Particolareggiato o di progetto finalizzato all'arredo urbano";

Che nei modelli di Determinazione Dirigenziale allegati alla medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/97 per il rinnovo o il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni in questione sono stati, conseguentemente, indicati i termini e le condizioni per il rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni riconoscendo, in particolare, la potestà dell'Amministrazione di revocare in qualsiasi momento la concessione o l'autorizzazione "per una motivata esigenza di pubblico interesse e di disporre la rimozione dell'impianto, specie se dovesse sopravvenire un provvedimento di diniego del nulla – osta da parte dell'autorità superiore tutoria del vincolo sull'area di sedime, ove esistente. In tal caso il Comune propone, se possibile, una localizzazione diversa, a condizione che l'impianto sia stato rimosso e senza che ciò costituisca, comunque, un diritto per la ditta.

Qualora non sia possibile proporre una posizione alternativa per l'impianto ovvero la proposta sia rifiutata dalla ditta, viene unicamente rimborsata la parte del canone già versata per il periodo di mancato godimento della concessione, a condizione che l'impianto sia stato rimosso e senza che la ditta possa vantare alcuna indennità di sorta.

Il Comune ha la potestà di disporre, durante la concessione, l'adeguamento dell'impianto ad un Piano Particolareggiato o ad un progetto di arredo urbano";

Che, tuttavia, tali facoltà di revoca, spostamento, adeguamento e rimozione degli impianti pubblicitari non sono in alcun modo richiamate nei suddetti modelli di atto d'obbligo, anch'essi allegati alla suddetta deliberazione;

Che è intendimento dell'Amministrazione assicurare l'attuazione certa ed in tempi brevi degli obiettivi strategici che essa si accinge a definire per la riqualificazione del sistema dell'impianistica pubblicitaria cittadina;

Che, conseguentemente, si rende necessario, anche a chiarimento o ad integrazione della richiamata disciplina del procedimento di riordino, integrare i contenuti dei modelli di atto d'obbligo di cui sopra, affinché i soggetti destinatari dei provvedimenti di rinnovo o rilascio delle concessioni/autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte di tale ampia e discrezionale disponibilità dell'Amministrazione, assumano espressamente l'obbligo di provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento all'adeguamento ovvero alla rimozione degli impianti pubblicitari che, a giudizio insindacabile dei competenti uffici comunali, venissero a porsi in contrasto con sopravvenuti criteri per la collocazione di impianti pubblicitari stabiliti dal nuovo Regolamento delle affissioni e della pubblicità o con quelli per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari o con quelli previsti dai relativi Piani Particolareggiati o con qualunque altra, sopravvenuta, ragione di pubblico interesse, dedotta dai competenti uffici comunali;

Che i medesimi uffici, entro tre mesi dalla rimozione di ciascun impianto, assumeranno ogni conseguente determinazione per autorizzare, ove consentito dalla normativa regolamentare o di Piano in via di adozione, lo spostamento dell'impianto rimosso in altra collocazione;

Che ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento AA.PP. – deliberazione Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994, in caso di rinnovo della concessione

del mezzo pubblicitario su suolo comunale “la concessione confermata decade di diritto, allorché sopravvenga la perdita dei requisiti, ovvero è ridotta degli impianti che dovessero risultare incompatibili con il Piano Generale o Particolareggiato”;

Considerato che in data 23 luglio 2002 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento VIII, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli”;

Visti gli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di integrare i tre atti d’obbligo allegati sotto le lettere A), B) e C) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997, aggiungendo in ciascuno di essi il seguente ultimo capoverso:

“la ditta si impegna, sin da ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad adempiere ad ogni obbligo previsto a suo carico nel provvedimento di rinnovo/rilascio della concessione/autorizzazione per la collocazione/sfruttamento dell’impianto pubblicitario in questione.

In particolare, nel caso in cui tale impianto dovesse risultare in contrasto con sopravvenute disposizioni per la installazione di impianti pubblicitari, che saranno stabilite dal nuovo Regolamento delle affissioni e della pubblicità, o con i criteri per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari o con quelli previsti dai relativi piani di localizzazione o con qualunque altra, dedotta, sopravvenuta ragione di pubblico interesse, la ditta si obbliga a provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti, all’adeguamento dell’impianto pubblicitario, come sopra assentito, ovvero alla rimozione dell’impianto medesimo ove tale adeguamento non fosse consentito dalle disposizioni o dai criteri suddetti.

Entro tre mesi dalla rimozione dell’impianto il competente ufficio comunale, sulla scorta delle previsioni programmatiche, dei criteri di localizzazione e delle priorità che saranno stabiliti dal nuovo Regolamento delle affissioni e pubblicità e dal Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, assumerà ogni conseguente determinazione su richiesta della ditta per autorizzare l’eventuale trasferimento dell’impianto rimosso in altra collocazione, sempreché tale opportunità dovesse essere possibile ai sensi della richiamata normativa”.

L’On. Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
25 luglio 2002.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....